



CITTÀ DI JESOLO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 27/04/2023

ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

Oggi ventisette aprile duemilaventitre, dalle ore 20:10 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) CHRISTOFER DE ZOTTI	1) SÌ
2) LUCAS PAVANETTO	2) SÌ
3) ANDREA CARPENEDO	3) SÌ
4) MANUEL URBAN	4) SÌ
5) MARCO MASTRASCUSA	5) SÌ
6) NICOLETTA BUSANEL	6) SÌ
7) IVANO MOLIN	7) SÌ
8) ALESSANDRA PASQUAL	8) SÌ
9) ANDREA TOMEI	9) NO
10) MOIRA MONTAGNER	10) NO
11) ANDREA PASIAN	11) SÌ
12) RENATO MARTIN	12) SÌ
13) DANIELE BISON	13) SÌ
14) VINCENZO SANSALONE	14) SÌ
15) VALERIO ZOGGIA	15) SÌ
16) FABIO VISENTIN	16) SÌ
17) ROBERTO RUGOLOTTO	17) SÌ

Presiede LUCAS PAVANETTO – presidente del Consiglio comunale.
Partecipa MASSIMO PEDRON – Segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, così come riportati nel supporto magnetico, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria Generale ai sensi dell'art. 62, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;

MESSA ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.", si evidenzia il seguente esito:

- presenti: n. 15 (quindici – Christofer De Zotti, Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Pasian, Renato Martin, Daniele Bison, Vincenzo Sansalone, Valerio Zoggia, Fabio Visentin, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- assenti: n. 2 (due – Andrea Tomei, Moira Montagner) consiglieri;
- votanti: n. 15 (quindici – Christofer De Zotti, Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Pasian, Renato Martin, Daniele Bison, Vincenzo Sansalone, Valerio Zoggia, Fabio Visentin, Roberto Rugolotto) consiglieri;
- astenuti: nessuno;
- favorevoli: n. 9 (nove – Christofer De Zotti, Lucas Pavanetto, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Alessandra Pasqual, Andrea Pasian) consiglieri;
- contrari: n. 6 (sei – Renato Martin, Daniele Bison, Vincenzo Sansalone, Valerio Zoggia, Fabio Visentin, Roberto Rugolotto) consiglieri.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2023/31 del 17/04/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023." e ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 20/04/2023, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2023/31 del 17/04/2023 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore finanziario e sviluppo turistico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la determinazione n. 1/2022/D/rif del 22/04/2022 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo *1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della TARI sono approvate sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

CONSIDERATO che:

- è stato istituito, per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale *“Venezia”*, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;
- il comune di Jesolo fa parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che funge da ente territorialmente competente per il servizio di gestione dei rifiuti gestito integralmente, compresa la fase di applicazione e riscossione del tributo, dalla società Veritas S.p.A.

RILEVATO che Veritas S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per i 34 comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesse D'artico, Fossalza Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario cosiddetto grezzo.

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *“linee guida interpretative”*, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021.

TENUTO conto che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino Venezia Ambiente del 14 aprile 2022 di validazione PEF 2022-2025 con relativa proposta di manovra tariffaria dei comuni del bacino in area Veritas S.p.A. - deliberazione dell'Assemblea.

TENUTO conto, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021.

VISTO il piano economico finanziario del periodo 2022-2025, determinato all'esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC.

TENUTO conto che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in modifica con delibera di consiglio comunale n. 55 del 29/06/2021 e modificato con proposta di deliberazione consiliare n. 29 del 17/04/2023, con particolare riferimento disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

RICHIAMATO altresì:

- l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*
- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

TENUTO conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Importo
Totale costi del piano finanziario anno 2023	13.165.406,00
Contributo MIUR (€ 15.463,61) e TARIG MERCATO (€ 6.000,00)	€ 21.463,61
Entrate da recupero evasione 2023	€ 0,00
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00
Totale entrate da tariffe 2023	13.143.942,39

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze a dicembre 2022, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd che si allinea alla percentuale del 56,96% proveniente dalle utenze non domestiche e del 43,04% per le domestiche;
- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell'anno 2023 è pari a 29.988.000 Kg.;
- la base imponibile è stata analizzata in ragione delle conseguenze prodotte dall'entrata in vigore del decreto sull'economia circolare dei rifiuti, d.lgs. 116/2020.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base al criterio indicato nella relazione di determinazione delle tariffe, come segue:

- 43,04 % a carico delle utenze domestiche;
- 56,96 % a carico delle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;
- che l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A), il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

RILEVATO che le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

DATO ATTO che:

- la presente proposta è assunta previa intesa e su richiesta dell'assessore competente;
- la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 come riportate nell'allegato A) "*Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2023*" della presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di approvare la relazione di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa, per l'importo complessivo di € 13.143.942,39;
4. di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%;
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2023 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente delibera in merito al gettito TARI 2023 e alle spese per il servizio RSU;
6. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Dirigente del Settore Finanziario
e Sviluppo Turistico
Massimo Ambrosin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
LUCAS PAVANETTO

Il Segretario comunale
MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2023/31 DEL 17/04/2023

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E SVILUPPO TURISTICO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, *dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e la successiva deliberazione 493/2020;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la determinazione n. 1/2022/D/rif del 22/04/2022 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.*

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com”*.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della TARI sono approvate sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

CONSIDERATO che:

- è stato istituito, per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale *“Venezia”*, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;
- il comune di Jesolo fa parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che funge da ente territorialmente competente per il servizio di gestione dei rifiuti gestito integralmente, compresa la fase di applicazione e riscossione del tributo, dalla società Veritas S.p.A.

RILEVATO che Veritas S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per i 34 comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario cosiddetto grezzo.

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*.

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *“linee guida interpretative”*, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021.

TENUTO conto che i costi inseriti nel Piano finanziario 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario.

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di Bacino Venezia Ambiente del 14 aprile 2022 di validazione PEF 2022-2025 con relativa proposta di manovra tariffaria dei comuni del bacino in area Veritas S.p.A. - deliberazione dell'Assemblea.

TENUTO conto, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 363/2021.

VISTO il piano economico finanziario del periodo 2022-2025, determinato all'esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'ETC.

TENUTO conto che, in base all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, con successivo provvedimento e che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 8, comma 5, della citata deliberazione, il piano economico-finanziario potrà essere oggetto di revisione infra periodale.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in modifica con delibera di consiglio comunale n. 55 del 29/06/2021 e modificato con proposta di deliberazione consiliare n. 29 del 17/04/2023, con particolare riferimento disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

RICHIAMATO altresì:

- l'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, nella parte in cui prevede *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2;*
- l'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale.

TENUTO conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Importo
Totale costi del piano finanziario anno 2023	13.165.406,00
Contributo MIUR (€ 15.463,61) e TARIG MERCATO (€ 6.000,00)	€ 21.463,61
Entrate da recupero evasione 2023	€ 0,00
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 0,00
Totale entrate da tariffe 2023	13.143.942,39

VISTA l'allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze a dicembre 2022, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd che si allinea alla percentuale del 56,96% proveniente dalle utenze non domestiche e del 43,04% per le domestiche;
- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell'anno 2023 è pari a 29.988.000 Kg.;
- la base imponibile è stata analizzata in ragione delle conseguenze prodotte dall'entrata in vigore del decreto sull'economia circolare dei rifiuti, d.lgs. 116/2020.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base al criterio indicato nella relazione di determinazione delle tariffe, come segue:

- 43,04 % a carico delle utenze domestiche;
- 56,96 % a carico delle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;
- che l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A), il quale costituisce parte integrante della presente proposta di deliberazione.

RILEVATO che le tariffe della TARI sono approvati sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

DATO ATTO che:

- la presente proposta è assunta previa intesa e su richiesta dell'assessore competente;
- la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 come riportate nell'allegato A) "*Scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo tari (tassa rifiuti) anno 2023*" della presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e di approvare la relazione di accompagnamento alle tariffe dove sono evidenziati i criteri di calcolo;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021, specificate in premessa, per l'importo complessivo di € 13.143.942,39;
4. di dare atto che la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10%;
5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2023 al fine di adeguare le scritture contabili alle risultanze della presente delibera in merito al gettito TARI 2023 e alle spese per il servizio RSU;
6. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Dirigente del Settore Finanziario
e Sviluppo Turistico
Massimo Ambrosin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**SCHEDA TECNICA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO TARI (TASSA RIFIUTI)
ANNO 2023**

1 CALCOLO DELLE TARIFFE DI DETERMINAZIONE DELLA TARI

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 147/2013 e del Regolamento comunale di istituzione e disciplina della Tari, il calcolo della tariffa rifiuti avviene in applicazione del metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99 con gli adeguamenti contenuti nel presente atto.

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza della deliberazione 363/2021

Ammontare del Piano Finanziario approvato per l'anno 2023: **13.165.406,00**

Importo finale al netto delle detrazioni DETERMINAZIONE ARERA 2/2021.
Ammontare del Piano Finanziario approvato per l'anno 2023: **13.143.942,39**

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

CF 5.269.866,49 PARI AL 40,09% (arrotondato)

CV= 7.874.075,90 PARI AL 59,91% (arrotondato)

DATI SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

La determinazione dei dati sulla produzione dei rifiuti permette di individuare l'entità dei costi da attribuire alle due macrocategorie. Il Comune di Jesolo applica il metodo presuntivo del DPR 158/99 basato sui coefficienti Kd delle attività economiche.

Kg complessivi conferiti nel 2022: 29.988.000 (DATO VERITAS)

Kg attribuibili alle utenze NON DOMESTICHE calcolato con i coefficienti Kd = Kg. 17.081.347,63 pari a 56,96%

Kg attribuibili alle utenze DOMESTICHE ricavata per differenza Kg 12.906.652,37 pari al 43,04%

CONSEQUENTEMENTE I COSTI ATTRIBUITI ALLE MACROCATEGORIE SONO I SEGUENTI:

UTENZE DOMESTICHE: EURO **5.657.152,80**

UTENZE NON DOMESTICHE: EURO **7.486.789,59**

2 L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE: TARIFFA BASE (JESOLO PAESE) E TARIFFA TURISTICA (JESOLO LIDO)

La realtà turistica della Città di Jesolo si riflette anche sull'organizzazione del servizio rifiuti che deve rispondere alle dinamiche estive di produzione dei rifiuti con andamento crescente dal mese di gennaio fino a raggiungere il picco nei mesi di luglio e agosto per effetto dei flussi turistici tipici della località balneare. La stessa distribuzione territoriale delle unità immobiliari rientranti nella categoria delle utenze domestiche permette di individuare una concentrazione nella fascia della zona Lido.

In analogia alla strategia applicativa avviata nel 2013, in armonia con le disposizioni del DPR 158/99, si conferma l'articolazione del territorio individuando due ambiti:

- L'area delle utenze domestiche localizzate nella zona territoriale dei centri abitati di JESOLO PAESE
- L'area delle utenze domestiche localizzate nella zona territoriale dei centri abitati di JESOLO LIDO

I centri abitati trovano fondamento nella delibera di Giunta municipale n. 50 del 23/03/2016. La delimitazione delle aree è definita nella planimetria riportata al punto 12 del presente elaborato.

Sulla base della distribuzione dell'insediamento delle utenze domestiche il gestore dei rifiuti Veritas ha monitorato nel 2018 la quantità dei rifiuti prodotti, uomini e mezzi impiegati nei due ambiti territoriali al fine di addivenire a una articolazione del piano economico finanziario corrispondente alle due realtà di Jesolo paese e Jesolo Lido. Le modalità e gli esiti del monitoraggio si trovano indicati nel documento di Piano economico finanziario approvato per l'anno 2019 con apposita delibera consiliare. Gli esiti dell'analisi si assumono a riferimento anche per l'anno 2023, in ragione di parametri consolidati relativi alla base imponibile, al servizio svolto e ai costi del servizio.

Ai fini dell'assegnazione dei costi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche si applica la percentuale indicata nel citato documento relativa alla produzione dei rifiuti attribuita alle due macro categorie di utenza

Costi attribuibili alla zona territoriale JESOLO PAESE 24,72%

Costi attribuibili alla zona territoriale JESOLO LIDO 75,28%

Conseguentemente i costi sono così attribuiti alle utenze domestiche:

- **COSTI AMBITO DI JESOLO PAESE UTENZE DOMESTICHE EURO 1.398.448,17**
- CF 40,09% E QV 59,91 % SULLA BASE DEL PEF 2023
- **COSTI AMBITO DI JESOLO LIDO UTENZE DOMESTICHE EURO 4.258.704,63**
- CF 40,09% E QV 59,91 % SULLA BASE DEL PEF 2023

COSTI PEF COMPLESSIVO PER L'ANNO 2023

TCF-Tot. Costi fissi	5.278.472,00		40,09
TCV-Totale costi variabili	7.886.934,00		59,91
	13.165.406,00		100,00
ulteriori detrazioni MIUR (16236,79-5%)+ TARIG CUM	21.463,61		
ulteriori detrazioni EXTRAGETTITO TARI	0,00		
Percentuale dei costi da coprire con le entrate tariffarie	13.143.942,39		100,00
TCF-Tot. Costi fissi	5.269.866,49	40,09	
TCV-Totale costi variabili	7.874.075,90	59,91	

2.023,00

Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (% di TCF)	43,04%	2.268.150,54	5.657.152,80
Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCF)	56,96%	3.001.715,95	7.486.789,59
		5.269.866,49	13.143.942,39

Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (% di TCV)	43,04%	3.389.002,27
Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (% di TCV)	56,96%	4.485.073,63

7.874.075,90

TOTALE COSTI UTENZE DOMESTICHE 5.657.152,80

TOTALE COSTI NON DOMESTICHE 7.486.789,59

UTENZE DOMESTICHE PEF 2023	SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE		TOTALI
	TARIFFA BASE PAESE	TARIFFA TURISTICA LIDO	
PARTE FISSA SUDDIVISIONE COSTI FISSI E VARIABILI DA ANALISI DEL 2019 AREA PAESE E AREA LIDO	560.637,87	1.707.314,69	2.267.952,56
PARTE VARIABILE SUDDIVISIONE COSTI FISSI E VARIABILI DA ANALISI DEL 2019 AREA PAESE E AREA LIDO	837.810,30	2.551.389,94	3.389.200,25
TOTALI	1.398.448,17	4.258.704,63	5.657.152,80

importo totale piano finanziario proposto, con iva su acquisti	13.143.942,39	7.486.789,59		
importo piano finanziario riparametrato 5%	657.197,12	5.657.152,80		
Gettito atteso comprensivo 5% tributo ambientale città metropolitana	13.801.139,51			
DISTRIBUZIONE DEI COSTI SULLA BASE DELL'ANALISI UTILIZZATA NEL 2019 PAESE E LIDO				
IMPORTO ATTRIBUITO AREA PAESE	3.249.182,56		13.143.942,39	24,72
IMPORTO ATTRIBUITO AREA LIDO TURISTICO	9.894.759,83			75,28
IMPORTO ATTRIBUITO ALLE DOMESTICHE PAESE 43,04%	1.398.448,17			
IMPORTO ATTRIBUITO ALLE DOMESTICHE TURISTICHE 43,04%	4.258.704,63	5.657.152,80		
Quantità totale rifiuti prodotta nel 2022	29.988			
Quantità prodotta dalle attività ricavata con i coefficienti ministeriali Kd 2022	17.081.348	56,96		
Quantità prodotta dalle utenze domestiche ricavata per differenza	12.906.652	43,04		
Quantità prodotta dalle utenze domestiche ricavata per differenza	12.906.652	NUCLEI		
Quantità rifiuti, attribuita in percentuale, prodotta dalle domestiche AREA PAESE sulla base del PEF AREA PAESE 24,72	3.190.524,47	12942,07	246,52	24,72
Quantità rifiuti attribuita in percentuale, prodotta dalle domestiche AREA LIDO TUR sulla base del PEF area lido 75,28	9.716.127,90	41704,09	232,98	75,28

3 DETERMINAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ZONA TURISTICA

La determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze caratterizzate da occupanti che non hanno

dimora abituale nel Comune di Jesolo nell'AREA turistica comporta il superamento del criterio del nucleo familiare anagrafico a favore di un criterio razionale fondato sulla media dei componenti il nucleo familiare. Partendo dalla media dei nuclei familiari di Jesolo rilevata dall'ISTAT per il 2017 pari a 2,08 componenti, si individua una soglia di superficie che computa 2 componenti per le utenze con superficie calpestabile calcolata unicamente sull'utenza madre (con esclusione delle pertinenze) fino a mq 60. Per le superfici superiori si computano tre componenti. La soglia fissata a 60 mq tiene conto della media delle superfici delle unità immobiliari a disposizione situate nell'area turistica

4 STABILIMENTI BALNEARI

Il DPR 158/99 contiene la modalità di calcolo della tariffa rifiuti secondo criteri presuntivi. Il documento riporta delle tabelle di coefficienti della produzione dei rifiuti finalizzati a ripartire equamente il carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche. Per la macrocategoria delle non domestiche, l'atto riporta una serie di coefficienti articolati per trenta tipologie di attività. La possibilità di modifica degli stessi può essere collegata direttamente a situazioni puntuali. Con l'applicazione del DPR 158/99 è stata adottata la tabella nella sua integrità ad eccezione della tipologia 05 denominata *stabilimenti balneari* in quanto la spiccata connotazione balneare della località aveva permesso l'individuazione di un coefficiente specifico. Si assumono a riferimento i dati applicati nel 2013, confermati negli anni successivi

Il coefficiente Kc e il Kd vengono così rideterminati. Il coefficiente Kd nel 2023 è stato soggetto a rimodulazione applicata nella stessa misura su tutti i Kd

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE CAT. 5 STABILIMENTI BALNEARI

SECONDO DATI TRASMESSI DAL GESTORE

COSTI ANNUI PER LA PULIZIA ARENILE € 462.561,63.

VPL CER150106 Kg 197.270

Secco CER200301 Kg 235.780

Spiaggiato CER200303 Kg 3.357.000

Superficie associata alla categoria Stabilimenti 534.442

Costi attribuibili alla pulizia aree concessionate calcolate in proporzione alla tipologia

rifiuti: EURO 52.852

Costo a mq $52.852/534.442$ euro 0.09 (Kc)

Rideterminazione del Kd (Kg raccolti/superficie)

$433050/534.442 = \text{Kg/mq } 0.81$ (Kd)

5 COEFFICIENTI Ka, Kb, Kc, Kd DPR 158/99

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in *range* delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte

fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in *range* compresi tra un massimo e un minimo (Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).

La determinazione dei valori applicata nel presente documento ricalca l'equilibrio tariffario raggiunto nella distribuzione del carico Tari, frutto di adeguamenti continui nel corso degli anni di vigenza. Per l'anno 2023 i coefficienti approvati nel 2022 sono stati corretti in lieve riduzione, tutti nella stessa misura ad eccezione della categoria chiosco bar che già subisce una riduzione maggiore delle altre tipologie. L'equilibrio raggiunto consente di distribuire in egual misura l'incremento di costo del pef 2023.

In alcuni casi sono stati applicati dei coefficienti in deroga, in applicazione della facoltà di prevista dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Tabella dei coefficienti Ka applicati alle utenze domestiche

n. componenti il nucleo, superfici	Ka applicato
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o Più	1,30
Totale	

Tabella dei coefficienti Kb applicati alle utenze domestiche Tariffa base

n. componenti il nucleo, superfici	Kb min-max - med	Kb applicato
1	0,6-1,0 - 0,8	0,90
2	1,4-1,8 - 1,6	1,60
3	1,8-2,3 - 2	1,80
4	2,2-3,0 - 2,6	2,40
5	2,9-3,6 - 3,2	2,90
6 o Più	3,4-4,1 - 3,7	3,40

Tabella dei coefficienti Kb applicati alle utenze domestiche Tariffa turistica

n. componenti il nucleo, superfici	Kb min-max - med	Kb applicato
1	0,6-1,0 - 0,8	0,70
2	1,4-1,8 - 1,6	1,60
3	1,8-2,3 - 2	1,80
4	2,2-3,0 - 2,6	2,40
5	2,9-3,6 - 3,2	2,90
6 o Più	3,4-4,1 - 3,7	3,40

Tabella dei coefficienti Kc e Kd applicati alle utenze non domestiche

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Kc Min-Max - Med	Kc applicato	Kd applicabile min-max - med	Kd applicato
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,67 - 0,53	0,40	3,28-5,50 - 4,39	3,24
02 Cinematografi e Teatri	0,30-0,43 - 0,36	0,43	2,50-3,50 - 3,00	3,33
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60 - 0,55	0,51	4,20-4,90 - 4,55	3,99
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88 - 0,82	0,88	6,25-7,21 - 6,73	6,85
05 Stabilimenti balneari	rideterminato	0,09	rideterminato	0,77
06 Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51 - 0,42	0,34	2,82-4,22 - 3,52	2,79
07 Alberghi con ristorante	1,20-1,64 - 1,42	1,64	9,85-13,45 - 11,65	12,05
07a Agriturismi	0,95-1,08 - 1,01	0,95	7,76-8,88 - 8,32	7,37
08 Alberghi senza ristorante	0,95-1,08 - 1,01	1,08	7,76-8,88 - 8,32	8,44
09 Case di cura e riposo	1,00-1,25 - 1,12	1,25	8,20-10,22 - 9,21	9,39
10 Ospedali	1,07-1,29 - 1,18	1,29	8,81-10,55 - 9,68	10,02
11 Uffici, agenzie	1,07-1,52 - 1,29	1,52	8,78-12,45 - 10,61	11,83
12 Banche ed Istituti di credito, studio professionale	0,55-0,61 - 0,58	0,61	4,50-5,03 - 4,76	4,78
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e a	0,99-1,41 - 1,2	1,41	8,15-11,55 - 9,85	10,97
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80 - 1,45	1,80	9,08-14,78 - 11,93	14,04
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	0,60-0,83 - 0,71	0,83	4,92-6,81 - 5,86	6,47
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78 - 1,43	1,78	8,90-14,58 - 11,74	13,85
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48 - 1,28	1,48	8,95-12,12 - 10,53	11,51
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03 - 0,92	1,03	6,76-8,48 - 7,62	8,06
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09-1,41 - 1,25	1,09	8,95-11,55 - 10,25	8,84
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92 - 0,65	0,38	3,13-7,53 - 5,33	3,09
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09 - 0,82	1,09	4,50-8,91 - 6,70	8,46
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	5,57-9,63 - 7,6	6,00	45,67-78,97-62,32	45,94
23 Mense, birrerie amburgherie	4,85-7,63 - 6,24	5,40	39,78-62,55-51,16	47,92
24 Bar, Caffè, Pasticceria	3,96-6,29 - 5,12	5,20	32,44-51,55-41,99	41,49
24a Gelateria artigianale da passeggio	3,96-6,29 - 5,12	3,96	32,44-51,55-41,100	30,82
24 b Chioschi bar su area demaniale marittima	3,96-6,29 - 5,13	6,29	32,44-51,55-41,101	57,50
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,02-2,76 - 2,39	2,76	16,55-22,67-19,61	21,54
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61 - 2,07	2,61	12,60-21,40-17,00	20,33
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	7,17-11,29 - 9,23	11,29	58,76-92,56-75,66	79,53
27a Pizza al Taglio (artigiani)	7,17-11,29 - 9,23	7,90	58,76-92,56-75,67	58,05
28 Ipermercati di generi misti	1,56-2,74 - 2,15	2,20	12,82-22,45-17,63	19,07
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,50-6,92 - 5,21	3,50	28,70-56,78-42,74	37,84
30 Discoteche, Night club	1,04-1,91 - 1,47	1,91	8,56-15,68 - 12,12	14,90

6 BANCA DATI DELLE UTENZE AL DICEMBRE 2022. (Fonte Veritas S.p.A.)

La banca dati delle utenze è stata trasmessa dal soggetto gestore Veritas S.p.A. e acquisita al protocollo dell'ente
Ai fini della distribuzione tariffaria, le superfici e i nuclei sono stati riparametrati per calcolare gli effetti dell'agevolazione sul compostaggio domestico e sull'avvio al recupero.

DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI DICEMBRE 2022

UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE

n. componenti il nucleo, superfici	Num. Nuclei	Num. Nuclei corretti compostaggio	Superficie Totale (mq)	Ka applicato	Superficie corretta da Ka
1	2.109,00	2.064,60	218.087,00	0,80	174.469,60
2	2.552,00	2.479,10	285.972,00	0,94	268.813,68
3	2.142,00	2.086,50	264.765,00	1,05	278.003,25
4	1.030,00	1.000,30	136.815,00	1,14	155.969,10
5	244,00	237,10	36.307,00	1,23	44.657,61
6 o Più	84,00	80,40	12.414,00	1,30	16.138,20
Totale	8.161,00	7.948,00	954.360,00		938.051,44

UTENZE DOMESTICHE TURISTICHE

n. componenti il nucleo, superfici	Num. Nuclei	Num. Nuclei corretti compostaggio	Superficie Totale (mq)	Ka applicato	Superficie corretta da Ka
1	2.456,00	2.191,40	189.699,00	0,80	151.759,20
2 (per i non res sup.0 - 60 mq.)	15.484,00	15.472,30	709.680,00	0,94	667.099,20
3 (per i non res sup. da 61 mq)	7.849,00	7.844,20	664.149,00	1,05	697.356,45
4	397,00	395,50	42.058,00	1,14	47.946,12
5	76,00	75,70	7.103,00	1,23	8.736,69
6 o più	38,00	37,10	4.643,00	1,30	6.035,90
Totale	26.300,00	26.016,20	1.617.332,00		1.578.933,56
TOTALE NUCLEI			2.571.692,00		2.516.985,00

UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Superficie tot	Superf. Totale (mq) 2023 corretta dalle agevolazioni
01 Musei, Biblioteche, scuole ecc..	32.547,00	32.547,00
02 Cinematografi e Teatri	660,00	660,00
03 Autorimesse e magazz. senza vendita	191.790,00	191.066,77
04 Campeggi, Distributori carburanti	186.857,00	186.686,62
05 Stablimenti balneari	589.956,00	589.956,00
06 Esposizioni, autosaloni	30.383,00	30.383,00
07 Alberghi con ristorante	524.248,00	524.221,20
07a Agriturismi	2.626,00	2.626,00
08 Alberghi senza ristorante	102.150,00	102.150,00
09 Case di cura e riposo	4.607,00	4.607,00
10 Ospedali	8.372,00	8.372,00
11 Uffici, agenzie	69.258,00	69.194,23
12 Banche ed Istituti di credito e studi prof	4.894,00	4.619,87
13 Negozi abbigliamento, calzature,..	75.857,00	75.297,50
14 Edicole, farmacie ...	4.270,00	4.270,00
15 Negozi particolari quali filatelia tende ..	12.773,00	12.773,00
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere ..	7.989,00	7.989,00
18 Attiv. Artig. tipo botteghe falegname ..	26.075,00	22.280,18
19 Carrozzerie, autofficine ...	10.125,00	7.570,78
20 Attività Industriali (capannoni)	2.350,00	2.350,00
21 Attività artigianali specifiche	9.947,00	9.947,00
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie ..	45.346,00	45.346,00
23 Mense, birrerie amburgherie	2.853,00	2.853,00
24 Bar, Caffè, Pasticcerie ..	30.562,00	30.562,00
24a gelateria da passeggio	2.173,00	2.173,00
24 b Chioschi bar su area demaniale marittima	5.673,00	5.673,00
25 Supermercato, Pane, Salumi ..	10.470,00	10.470,00
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	236,00	236,00
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori ..	1.982,00	1.982,00
27a Pizze al taglio (artigiano)	1.024,00	1.024,00
28 Ipermercati di generi misti	23.244,00	20.733,41
29 Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0,00
30 Discoteche, Night club	6.986,00	6.986,00
Totale	2.028.283,00	2.017.605,57

7 CALCOLO TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE PER AMBITO JESOLO PAESE

Quota Fissa UtENZE Domestiche AREA PAESE - TARIFFA BASE 2023				
	Totale Tariffa Fissa totale			
	Tariffa fissa domestiche			
Tf = Quf * S * Ka	Quota Fissa Ut. Domest.	560.637,87	Quf=Costi fissi/Sup_corre	0,5977
	Composiz. Nuclei	Ka applic.	Prz/mq. (Quf*Ka) (L./1000)	Importo NUCLEI PAESE
	Nuclei con 1 compon.	0,80	0,4781	104.273,88
	" " 2 "	0,94	0,5618	160.659,77
	" " 3 "	1,05	0,6275	166.152,03
	" " 4 "	1,14	0,6813	93.216,83
	" " 5 "	1,23	0,7351	26.690,16
	" " 6 o piu'	1,30	0,7770	9.645,19
				560.637,87

8. CALCOLO TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE PER AMBITO JESOLO PAESE

Quota Variabile Utenze Domestiche PAESE

Totale Tariffa Variabile:		
TVd = Quv * Kb * Cu	Totale tariffa	837.810,30

Quv = Quantità rifiuti prodotta dalle utenze dom/tot. Nuclei corretti per Kb

Cu = costi variabili ute. Dom./quantità totale rifiuti prodotta dalle stesse

n. componenti il nucleo	Num. Nuclei	Kb min-max - med	Kb applicato	Nuclei Totali corretti da Kb
1	2.065	0,6-1,0 - 0,8	0,90	1.858,14
2	2.479	1,4-1,8 - 1,6	1,60	3.966,56
3	2.087	1,8-2,3 - 2	1,80	3.755,70
4	1.000	2,2-3,0 - 2,6	2,40	2.400,72
5	237	2,9-3,6 - 3,2	2,90	687,59
6 o piu'	80	3,4-4,1 - 3,7	3,40	273,36
Totale	7.948		Abit Equival ==>	12.942,07

Quantità rifiuti ute dom AREA PAESE	3.190.524		
costi quota variabile PAESE	837.810,30	Quv =	246,5235
		Cu =	0,2626

Composiz. Nuclei	Kb applic.	Quota variabile unitaria (Quv*Cu)	Numero nuclei	Gettito Totale
Nuclei con 1 compon.	0,90	58,2619	2.065	120.287
" " 2 "	1,60	103,5767	2.479	256.777
" " 3 "	1,80	116,5238	2.087	243.127
" " 4 "	2,40	155,3650	1.000	155.412
" " 5 "	2,90	187,7327	237	44.511
" " 6 o piu'	3,40	220,1004	80	17.696
			7.948	837.810,30

11 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

$$Tf = Qaf * S * Kc \quad CF+CV \quad 7.486.789,59$$

$$Tv = Cu * S * Kd$$

COSTI FISSI 3.001.715,95 40,09

COSTI VARIABILI

4.485.073,63 59,91

Quota Unit. Fissa (Qaf)= CF/Sup_corretta

1,3495

CU= CV/Quantità rifiuti 0,2626

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Kc applicato	S*KC	Prz. al mq. (Qaf*Kc):	Gettito quota fissa	Kd applicato	Superficie Totale (mq)	Quantita' Tot. Stimata Rifiuti (superf.tot.*Kd)	Costo/Mq per categ. (CU*Kd)	GETTITO TARIFFA VARIABILE
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	13.018,80	0,5398	17.568,26	3,24	32.547,00	105.473,11	0,8509	27694,22
02 Cinematografi e Teatri	0,43	283,80	0,5803	382,97	3,33	660,00	2.194,50	0,8730	576,21
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	97.444,05	0,6882	131.496,18	3,99	191.066,77	762.356,42	1,0477	200173,00
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	164.284,22	1,1875	221.693,85	6,85	186.686,62	1.278.709,99	1,7985	335752,69
05 Stabilimenti balneari	0,09	53.096,04	0,1215	71.650,61	0,77	589.956,00	453.971,14	0,2020	119199,85
06 Esposizioni, autosaloni	0,34	10.330,22	0,4588	13.940,15	2,79	30.383,00	84.651,90	0,7316	22227,17
07 Alberghi con ristorante	1,64	859.722,77	2,2131	1.160.155,52	12,05	524.221,20	6.318.752,68	3,1649	1659123,84
07a Agriturismi	0,95	2.494,70	1,2820	3.366,48	7,37	2.626,00	19.358,87	1,9357	5083,09
08 Alberghi senza ristorante	1,08	110.322,00	1,4574	148.874,36	8,44	102.150,00	861.737,40	2,2151	226267,61
09 Case di cura e riposo	1,25	5.758,75	1,6868	7.771,16	9,39	4.607,00	43.241,30	2,4645	11353,93
10 Ospedali	1,29	10.799,88	1,7408	14.573,93	10,02	8.372,00	83.908,37	2,6316	22031,94
11 Uffici, agenzie	1,52	105.175,22	2,0512	141.929,03	11,83	69.194,23	818.394,71	3,1056	214887,06
12 Banche ed Istituti di credito, studio professionale	0,61	2.818,12	0,8232	3.802,93	4,78	4.619,87	22.076,07	1,2547	5796,55
13 Negozi abbigliamento, calzature,libreria, cartoleria, ferramenta, e a	1,41	106.169,48	1,9027	143.270,72	10,97	75.297,50	826.201,82	2,8811	216936,98
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	7.686,00	2,4290	10.371,90	14,04	4.270,00	59.955,07	3,6868	15742,49
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e etessuti, tappeti, cappelli e	0,83	10.601,59	1,1200	14.306,35	6,47	12.773,00	82.634,92	1,6987	21697,57
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,78	0,00	2,4020	0,00	13,85	0,00	0,00	3,6369	0,00
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parucchiere, barbiere, estetista	1,48	11.823,72	1,9972	15.955,56	11,51	7.989,00	91.985,35	3,0232	24152,72
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	22.948,59	1,3899	30.968,04	8,06	22.280,18	179.489,17	2,1153	47128,72
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	8.252,15	1,4709	11.135,89	8,84	7.570,78	66.945,36	2,3218	17577,94
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,38	893,00	0,5128	1.205,06	3,09	2.350,00	7.267,23	0,8120	1908,17
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	1,09	10.842,23	1,4709	14.631,08	8,46	9.947,00	84.196,38	2,2225	22107,56
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie,Pizzerie, Pub	6,00	272.076,00	8,0967	367.153,79	45,94	45.346,00	2.083.285,93	12,0631	547011,34
23 Mense, birrerie amburgherie	5,40	15.406,20	7,2870	20.789,94	47,92	2.853,00	136.710,05	12,5819	35896,15
24 Bar, Caffè, Pasticceria	5,20	158.922,40	7,0172	214.458,32	41,49	30.562,00	1.267.898,80	10,8931	332913,98
24a Gelateria artigianale da passeggio	3,96	8.605,08	5,3438	11.612,15	30,82	2.173,00	66.967,51	8,0919	17583,75
24 b Chioschi bar su area demaniale marittima	6,29	35.683,17	8,4881	48.152,76	57,50	5.673,00	326.197,50	15,0979	85650,14
25 Supermercato, Pane e pasta, mecelleria, salumi e formaggi, gener	2,76	28.897,20	3,7245	38.995,41	21,54	10.470,00	225.487,16	5,6549	59206,48
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	615,96	3,5221	831,21	20,33	236,00	4.797,88	5,3381	1259,79
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	11,29	22.376,78	15,2353	30.196,41	79,53	1.982,00	157.636,39	20,8834	41390,81
27a Pizza al Taglio (artigiani)	7,90	8.089,60	10,6607	10.916,54	58,05	1.024,00	59.448,20	15,2436	15609,40
28 Ipermercati di generi misti	2,20	45.613,51	2,9688	61.553,29	19,07	20.733,41	395.353,00	5,0068	103808,40
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,50	0,00	4,7231	0,00	37,84	0,00	0,00	9,9358	0,00
30 Discoteche, Night club	1,91	13.343,26	2,5775	18.006,10	14,90	6.986,00	104.063,46	3,9113	27324,09
		2.224.394,49		3.001.715,95		2.017.605,57	17.081.347,63		4.485.073,63

12 DELIMITAZIONE TERRITORIALE

- AREA TURISTICA - JESOLO LIDO - DELIMITAZIONE
- AREA NON TURISTICA - JESOLO PAESE - DELIMITAZIONE




TABELLA FINALE DELLE TARIFFE TARI 2023

UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE – JESOLO PAESE

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,4781	58,2619
2	0,5618	103,5767
3	0,6275	116,5238
4	0,6813	155,3650
5	0,7351	187,7327
6 o più	0,7770	220,1004

UTENZE DOMESTICHE TARIFFA AREA TURISTICA – JESOLO LIDO

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,8650	42,8249
2	1,0164	97,8855
3	1,1354	110,1211
4	1,2327	146,8282
5	1,3300	177,4174
6 o più	1,4057	208,0066

UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5398	0,8509
02 Cinematografi e Teatri	0,5803	0,8730
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6882	1,0477
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	1,1875	1,7985
05 Stabilimenti balneari	0,1215	0,2020
06 Esposizioni, autosaloni	0,4588	0,7316
07 Alberghi con ristorante	2,2131	3,1649
07a Agriturismi	1,2820	1,9357
08 Alberghi senza ristorante	1,4574	2,2151
09 Case di cura e riposo	1,6868	2,4645
10 Ospedali	1,7408	2,6316
11 Uffici, agenzie, studi professionali	2,0512	3,1056
12 Banche ed Istituti di credito	0,8232	1,2547
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durev.	1,9027	2,8811
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,4290	3,6868
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu	1,1200	1,6987
16 Banchi di mercato beni durevoli	2,4020	3,6369
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,9972	3,0232
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,3899	2,1153
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,4709	2,3218
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	0,5128	0,8120
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,4709	2,2225
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	8,0967	12,0631
23 Mense, birrerie hamburgerie	7,2870	12,5819
24 Bar, Caffè, Pasticceria	7,0172	10,8931
24 a Gelateria artigianale da passeggio	5,3438	8,0919
25 b Chioschi bar su area demaniale marittima	8,4881	15,0979
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,7245	5,6549
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,5221	5,3381
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	15,2353	20,8834
27a Pizza al Taglio (artigiani)	10,6607	15,2436
28 Ipermercati di generi misti	2,9688	5,0068
29 Banchi di mercato generi alimentari	4,7231	9,9358
30 Discoteche, Night club	2,5775	3,9113